

MISURA 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TIPO DI INTERVENTO 4.1.5 – MIGLIORAMENTO DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Aggiornamento al 16/02/2022

Vers. 1.0

F.A.Q.

D1: Lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino distrettuale delle Alpi orientali è stato modificato rispetto al bando PSR 2014-2020 relativo al tipo di intervento 4.1.2?

R: La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 20 dicembre 2021 il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006. Pertanto, a fare data dal 20 dicembre 2021, si invita ad assumere il "Piano di gestione delle acque" ai fini della verifica dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. I documenti e la cartografia del Piano aggiornato sono consultabili sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali al seguente link:

http://www.alpiorientali.it/documenti_piani_gestione_2021_2027.html

D2: Dove è possibile reperire l'informazione sulle condizioni dei corpi idrici superficiali e sotterranei dal punto di vista quantitativo (condizione buono o meno di buono)?

R: Le classificazioni dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei da utilizzarsi per la presentazione delle domande sono reperibili con le modalità di seguito riportate:

1. **CORPI IDRICI SOTTERRANEI:** nel volume 4/a "Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici" è direttamente disponibile lo stato quantitativo.

Di seguito il link al quale è possibile scaricare il documento:

http://www.alpiorientali.it/piani_gestione/PGA/documenti/PDG_2022-2027_4a_REPERTORIO_STATO_16122021.pdf

Si precisa che per quanto riguarda i corpi idrici della bassa pianura friulana per poter correttamente attribuire a ciascun pozzo il corrispondente corpo idrico sotterraneo è necessario conoscere ubicazione e profondità del pozzo.

2. **CORPI IDRICI SUPERFICIALI:** relativamente ai corpi idrici superficiali la normativa non prevede la determinazione dello stato quantitativo e pertanto tale informazione non è immediatamente disponibile. E' comunque possibile derivare il dato partendo dallo stato ecologico che è direttamente influenzato anche dalla quantità di acqua presente nel corso d'acqua. Nel volume 4/a "Repertorio dello stato ambientale dei

corpi idrici” è disponibile lo stato ecologico. Di seguito il link al quale è possibile scaricare il documento:
http://www.alpiorientali.it/piani_gestione/PGA/documenti/PDG_2022-2027_4a_REPERTORIO_STATO_16122021.pdf

Lo stato ecologico è un indicatore delle alterazioni in atto sugli ecosistemi dei corsi d'acqua. La variazione di portata causata dalla presenza di derivazioni, se significativa, genera uno stato di sofferenza nelle comunità che si traduce in uno scadimento dello stato ecologico. Quindi in caso di stato ecologico buono o elevato si può dedurre che non vi siano alterazioni tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e dunque non ci siano problematiche di tipo quantitativo. Nel caso invece di uno stato ecologico pari a sufficiente, scarso o cattivo è necessario indagare le cause che hanno determinato lo scadimento. Tale valutazione è possibile consultando le tabelle contenenti le pressioni e gli impatti per ciascun corpo idrico contenute nel documento 2/b “Repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici” del Piano di gestione al seguente link:

http://www.alpiorientali.it/piani_gestione/PGA/documenti/PDG_2022-2027_2b_REPERTORIO_PRESSIONI_16122021.pdf

Dalla lettura delle tabelle è possibile capire se lo scadimento è riconducibile alla presenza di prelievi o meno. Di seguito si riportano i codici WISE delle pressioni (Tabella 1) e degli impatti (Tabella 2) utilizzati nel documento, che se associati al corpo idrico in esame indicano la presenza di un’alterazione quantitativa del corpo idrico riconducibile alla presenza delle derivazioni. Tale approccio basato sull’analisi delle pressioni e degli impatti è applicabile anche ai casi in cui lo stato ecologico è sconosciuto.

Tabella 1

Codice WISE	Pressione
3.1	prelievi - agricoltura
3.2	prelievi - uso potabile
3.3	prelievi - industriale
3.4	prelievi - raffreddamento
3.5	prelievi – idroelettrico
3.6	prelievi – impianti ittiogenici
3.7	prelievi - altro
4.3.1	Alterazioni idrologiche – agricoltura
4.3.2	Alterazioni idrologiche – trasporti
4.3.3	Alterazioni idrologiche – idroelettrico
4.3.4	Alterazioni idrologiche – approvvigionamento idrico
4.3.5	Alterazioni idrologiche – impianti ittiogenici
4.3.6	Alterazioni idrologiche – altro

Tabella 2

Codice WISE	Pressione
HHYC	habitat alterati a seguito di alterazioni idrologiche

Se il corpo idrico superficiale presenta uno stato ecologico buono o superiore, il controllo si intenderà concluso in senso favorevole anche per l'aspetto quantitativo.

Viceversa nel caso di corpo idrico con stato ecologico inferiore al buono o sconosciuto, il controllo per l'aspetto quantitativo sarà effettuato in base alla tipologia di pressione e impatto individuata nel Piano di gestione.

3. CORSI D'ACQUA NON CENSITI NEL PIANO DI GESTIONE: nei casi nei quali la derivazione è riferita ad acque superficiali non individuate come corpi idrici superficiali nel Piano di gestione (ad esempio casi di collegamento alla rete di scolo idraulica di competenza consortile, oppure rogge collegate a piccoli bacini), non trovano applicazione le indicazioni previste al comma 4, art. 46 del regolamento (UE) 1305/2013. In questo caso non è necessaria nessuna valutazione ulteriore delle pressioni e degli impatti sul corso d'acqua e l'ufficio attuatore acquisisce dal richiedente (azienda che presenta la domanda di sostegno) la documentazione che attesta il titolo a derivare.

D3: Nel caso di miglioramento o sostituzione di impianti irrigui esistenti serviti da un Consorzio a chi deve essere richiesto lo stato del corpo idrico?

R: Il posizionamento della presa potrà essere richiesto al Consorzio. In funzione del corpo idrico interessato dalla presa lo stato quantitativo potrà essere definito dal Consorzio o dal beneficiario o dal tecnico incaricato.

D4: La presa dell'impianto oggetto della domanda di sostegno è posizionata in prossimità o fa da limite tra due corpi idrici, devo assumere a riferimento lo stato del corpo idrico a monte della presa o quello a valle?

R: Nel caso in cui la presa, anche se relativa alla derivazione di un Consorzio, è posta in prossimità o fa da limite tra due corpi idrici l'eventuale scadimento della qualità causato da alterazioni di tipo quantitativo si verifica nel corpo idrico a valle della presa e non in quello a monte. Pertanto dovrà essere assunto a riferimento lo stato quantitativo del corpo idrico di valle.

D5: Come si calcola il RIP (risparmio idrico potenziale) ottenuto dalla sostituzione dell'impianto idrico che interessa un corpo idrico in condizioni meno di buone?

R: Nel caso di interventi riguardanti i corpi idrici superficiali o sotterranei in condizioni non buone il bando prevede che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua (quindi espressa in mc), a livello dell'investimento, pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
2. in caso di intervento realizzato in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include anche l'acqua venduta dall'azienda.

Ai fini della verifica delle suddette condizioni, sono necessari i dati di seguito indicati, meglio esplicitati nel file Excel allegato al modello di Piano aziendale.

Per il punto 1 è necessario:

- conoscere il deficit idrico medio dell'impianto irriguo esistente (mc)

- conoscere il consumo idrico dell'impianto irriguo esistente nell'anno medio ex ante (mc)
- stimare (ex ante) e successivamente determinare (ex post) il consumo idrico del nuovo impianto irriguo nell'anno medio ex post (mc) (in sede di rendicontazione il dato è desunto dallo svolgimento del test di funzionamento)
- calcolare il RIP (Risparmio idrico potenziale) ottenibile dal nuovo impianto (mc)
- calcolare la RIE (Riduzione effettiva del consumo dell'acqua): RIP ottenibile dal nuovo impianto espresso in mc moltiplicato per 0,60%.

La condizione di ammissibilità è rispettata se la differenza tra RIP ottenibile dal nuovo impianto espresso in mc e RIE (ex ante ed ex post) è uguale o superiore a 0 (zero).

Per il punto 2 è necessario conoscere:

- Il volume totale dell'acqua aziendale ex ante in mc (somma dei consumi idrici degli impianti aziendali nell'anno medio + acqua venduta) ex ante (A)
- Il volume totale dell'acqua aziendale ex ante in mc (somma dei consumi idrici degli impianti aziendali nell'anno medio + acqua venduta) ex post (B).

Si procede al calcolo della Riduzione effettiva del consumo d'acqua ovvero alla differenza tra i due valori ottenuti (A - B) in mc. Infine si procede alla verifica della condizione togliendo alla Riduzione effettiva del consumo dell'acqua aziendale la Riduzione effettiva del consumo dell'acqua dell'impianto. Il valore così determinato deve essere superiore o uguale a 0 (zero).

D6: Quali interventi vengono considerati ammissibili per il miglioramento di impianti irrigui esistenti, serviti anche da un Consorzio, che prelevino da corpi idrici considerati non in buone condizioni?

R: Si evidenzia quanto segue:

- a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 gli investimenti nell'irrigazione sono disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) 1305/2013;
- il succitato articolo, in relazione alla condizione dei corpi idrici interessati dalle operazioni, non prevede distinzione tra prelievo diretto del beneficiario o servito da un Consorzio o altro soggetto a ciò deputato;
- il Piano di gestione delle acque del bacino distrettuale delle Alpi Orientali è stato aggiornato ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n.152/2006 e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- la finalità del tipo di intervento 4.1.5 è quella di migliorare l'uso e la gestione delle risorse idriche incluso il risparmio dell'acqua in coerenza con l'obiettivo del Programma di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura di cui all'articolo 5, comma 1, punto 5, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013;
- il bando relativo al tipo di intervento 4.1.5 non esclude dal sostegno gli interventi che riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua ma prevede, all'articolo 11, comma 2, lettera d), l'applicazione di specifiche condizioni di ammissibilità coerenti con le finalità e gli obiettivi del tipo di intervento, condizioni di ammissibilità soggette a verifica ex ante ed ex post.

Ciò premesso, nel caso di miglioramento o sostituzione di impianti irrigui esistenti serviti da un Consorzio che, per quell'impianto, attinge a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, ai fini dell'ammissibilità a valere sul tipo di intervento 4.1.5 l'intervento dovrà, fra l'altro:

- garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento
- in caso di intervento realizzato in un'unica azienda agricola, comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale, reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include anche l'acqua venduta dall'azienda.

D7: Su quale tipo di superficie è possibile effettuare la sostituzione dell'impianto di irrigazione?

R: Si evidenzia che, nel caso di impianti irrigui, il miglioramento, la conversione o la sostituzione costituiscono un requisito di ammissibilità al finanziamento, ne consegue che le superfici interessate dall'impianto devono essere classificate come irrigue.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. A fascicolo aziendale le superfici interessate dall'impianto devono essere:
 - condotte dall'azienda richiedente e
 - risultare come irrigate.
2. Alla domanda di sostegno, in via generale, l'azienda richiedente allega, in funzione del corso d'acqua interessato e come previsto dalla L.R. 11/2015, copia:
 - della concessione regionale di grandi e di piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali
 - delle autorizzazioni regionali di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3
 - delle autorizzazioni comunali di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi relativamente ai corsi d'acqua di classe 5
 - delle autorizzazioni di attingimento, rilasciate dal competente Consorzio di bonifica, di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi relativamente ai corsi d'acqua di classe 2 e 4
 - copia della richiesta o dell'autorizzazione, del competente Consorzio, all'irrigazione di soccorso
 - copia della richiesta, al competente Consorzio, all'irrigazione straordinaria (irrigazione da impianti consortili per utenti NON CONSORZIATI)

Nel caso di attingimento da bacini/vasche per la raccolta delle acque meteoriche di proprietà del richiedente, dovrà essere prodotta documentazione atta a dimostrare l'utilizzo degli stessi.

Ulteriori casi saranno essere valutati puntualmente.

Si precisa che prima dell'eventuale concessione del sostegno, l'Ufficio attuatore verificherà, anche con eventuali controlli presso il richiedente, la veridicità di quanto dichiarato in domanda di sostegno.

Infine si ritiene utile ricordare che se l'impianto irriguo oggetto di sostituzione è stato finanziato con i fondi comunitari SIE, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013 "stabilità delle operazioni" è fatto obbligo al beneficiario di mantenere la destinazione d'uso dell'impianto per almeno cinque anni a decorrere dal pagamento finale e se del caso di restituire le somme indebitamente versate in proporzione al periodo per il quale la destinazione d'uso non è stata garantita.

D8 – Quali sono le condizioni da rispettare ai fini della demarcazione con altri strumenti finanziari dell'Unione europea?

R: Ai fini della demarcazione con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei SIE, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013 e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al

regolamento (UE) 1308/2013, le condizioni sono rinvenibili nel capitolo 14 – Informazioni sulla complementarità del PSR 2014-2020.

Si evidenzia la particolare rilevanza di quanto disposto dal succitato capitolo 14 per quanto riguarda le Organizzazioni Comuni di Mercato settore vitivinicolo, settore olivicolo, settore zootecnico, settore miele e settore ortofrutta.

D9: È possibile inserire, tra gli investimenti previsti dal bando, la sostituzione della testata a comando meccanico con una testata a comando elettrico?

R: No, tale operazione non rientra tra i costi ammissibili.

D10: È possibile realizzare un impianto irriguo in sostituzione di quello preesistente anche nel caso in cui quest'ultimo venga mantenuto ed utilizzato con altre funzioni (es. antibrina)?

R: Sì, tale operazione risulta ammissibile. Sarà necessario descrivere nel Piano aziendale la realizzazione del nuovo impianto e la dimostrazione del risparmio idrico che ne risulterebbe.

D11: È ammissibile la realizzazione di impianti di irrigazione nuovi in un appezzamento non irriguo?

R: No, il bando relativo al tipo di intervento 4.1.5 non prevede il finanziamento di nuovi impianti di irrigazione in appezzamenti, ex ante, non irrigati. Il bando prevede l'ammissibilità al finanziamento di impianti irrigui in sostituzione o miglioramento di impianti irrigui esistenti senza alcun aumento della superficie irrigata e che comportino un miglioramento del grado di efficienza come meglio indicato nel bando.

D12: Nel passaggio da un sistema di irrigazione con rotolone ad ala interrata, è in programma la realizzazione di un pozzo per l'irrigazione dello stesso lotto. Si tratta di un'operazione ammissibile e, se sì, sono inseribili a contributo anche i costi per la realizzazione del pozzo?

R: Fatto salvo il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e in particolare la verifica dello stato del corpo idrico, la realizzazione del pozzo, in possesso delle necessarie autorizzazioni, costituisce un costo ammissibile al finanziamento.

D13: Come effettuare correttamente l'aggiornamento dei fascicoli, considerato che le categorie irrigue dello stesso non trovano una corrispondenza precisa rispetto a quanto riportato nel bando e manca la classificazione del grado di efficienza?

R: Il beneficiario, prima della presentazione della domanda di sostegno, deve aggiornare il fascicolo aziendale indicando le particelle irrigue e la tipologia di irrigazione più prossima a quella reale. La suddivisione in classi verrà esplicitata nella relazione.

D14: Qual è l'efficienza irrigua da indicare nella domanda di sostegno nel caso in cui l'intervento preveda l'installazione di due o più sistemi di irrigazione aventi diverso grado di efficienza?

R: Il grado di efficienza irrigua da indicare è quello dell'impianto finalizzato ad irrigare la superficie prevalente.

D15: Come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b) del bando, l'operazione deve migliorare la sostenibilità globale dell'azienda agricola, prevedendo un incremento di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1 (rendimento economico) o 2 (qualità delle produzioni), unitamente al miglioramento di un parametro indicato al numero 3 (sostenibilità ambientale). Nel caso in cui vi sia un miglioramento della qualità delle produzioni (gruppo 2) e della sostenibilità ambientale (gruppo 3), è necessario dimostrare anche il miglioramento del rendimento economico (gruppo 1)?

R: Si precisa che, ai sensi dell'articolo sopracitato, ai fini dell'ammissibilità l'operazione deve migliorare le prestazioni e la sostenibilità dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale; il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'impresa è dimostrato qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quello indicati al numero 1) - miglioramento del rendimento economico o 2) - miglioramento della qualità delle produzioni mentre il miglioramento da un punto di vista ambientale è dimostrato tramite il miglioramento previsionale di almeno uno dei parametri indicati al numero 3) - miglioramento della sostenibilità ambientale. Pertanto l'azienda, nel Piano aziendale, dovrà dimostrare ai fini dell'ammissibilità a finanziamento dell'operazione proposta il miglioramento di uno dei parametri indicati al numero 1) o 2) e del numero 3). Ciò premesso, tenuto conto che il bando relativo al tipo di intervento 4.1.5, finanziato con i fondi EURI, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) 1305/2013, articolo 58 bis, paragrafo 4, lettera d) è finalizzato in via prioritaria al miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio dell'acqua, si ritiene che il requisito di ammissibilità del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico possa essere dimostrato tramite l'incremento di almeno uno dei parametri produttivi indicati al numero 2, fatto salvo il miglioramento di uno dei parametri ambientali di cui al numero 3.

Se l'azienda opta per tale soluzione, gli interventi in cui è declinata l'operazione per la quale è richiesto il sostegno a valere sul bando 4.1.5 devono:

- favorire la riconversione (cambio del settore produttivo): nel Piano aziendale il beneficiario specifica il settore produttivo prevalente ex ante, determinato in base allo Standard Output, e quello previsto ex post e dimostra come l'operazione favorisce il cambio del settore produttivo. In fase di liquidazione a saldo è verificato il cambio del settore produttivo determinato in base allo standard output.

Oppure:

- avviare metodi di produzioni biologica: nel Piano aziendale il beneficiario dimostra come gli interventi proposti siano finalizzati all'avvio di metodi di produzione biologica. In fase di liquidazione a saldo il beneficiario aderisce al regime biologico per la produzione interessata.

Oppure:

- contribuire a migliorare la qualità merceologica delle produzioni: nel Piano aziendale il beneficiario dimostra come gli interventi proposti migliorino la qualità merceologica della produzione interessata. In fase di liquidazione a saldo è verificata la coerenza tra gli interventi ammessi e quelli realizzati.

Oppure:

- favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale. Nel Piano aziendale il beneficiario dimostra come gli interventi proposti siano finalizzati all'adozione/adesione dei sistemi/certificazioni/regimi di qualità ivi indicati; in fase di liquidazione a saldo è verificata l'adozione/adesione ai sistemi/certificazioni/regimi indicati. Al bando di cui trattasi non si ritiene applicabile

il parametro di favorire la situazione aziendale in termini di igiene e di benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

D16: Relativamente alla sezione "miglioramento della qualità delle produzioni", nell'ambito della colonna "descrizione criterio" viene specificato che il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto. Per contro, nella colonna denominata "modalità di applicazione" si specifica che il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce ai disciplinari di produzione di qualità per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Nel caso di un'azienda con interventi di conversione irrigua che interessino sia superfici con produzioni di qualità (ad es. vigneto DOC) sia superfici senza alcuna certificazione (es. seminativo), come avviene l'attribuzione del punteggio?

R: Il punteggio relativo al criterio "Operazioni finalizzate al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati ed inerenti il settore di investimento proposto" si applica come segue:

- il costo degli interventi finalizzati al miglioramento o al potenziamento dei prodotti DOP, DOC, DOCG, IGT, IGP, ecc. è finanziariamente prevalente rispetto al costo totale dell'operazione (ad esempio l'operazione prevede la realizzazione di un impianto di fitodepurazione, un sistema di irrigazione a ciclo chiuso per una serra e la conversione di un impianto irriguo per un vigneto DOC, il costo dell'impianto irriguo per il vigneto DOC dovrà essere superiore alla somma del costo per l'impianto di fitodepurazione e dell'impianto irriguo a ciclo chiuso);
- l'azienda richiedente aderisce alla data della domanda di sostegno al regime previsto (ad esempio DOC);
- tutta la superficie irrigata interessata dall'operazione è utilizzata per la produzione di prodotti che aderiscono al regime di qualità prevista (ad esempio DOC).

Tutto ciò premesso, nel caso posto il punteggio non viene assegnato.

D17: Un'azienda il cui settore produttivo prevalente è la zootecnia da latte, che aderisce alla filiera della DOP Montasio con regolare certificazione oppure aderisce al marchio AQUA, potrà rivendicare il punteggio previsto per le "Operazioni finalizzate al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati ed inerenti il settore di investimento proposto" nel caso in cui intenda realizzare un impianto di irrigazione ad alta efficienza sui terreni in cui vengono coltivate le colture reimpiegate poi nell'allevamento, anche se la certificazione non è direttamente collegata alla superficie irrigata?

R: Per le modalità di applicazione del punteggio relativo al criterio citato, si veda la risposta alla domanda D16.

Nel caso specifico del formaggio DOP Montasio il disciplinare, nella parte relativa alle prescrizioni alimentari, non prevede requisiti imposti sulle caratteristiche del foraggio. Gli unici vincoli sono che provengano dalla zona DOP e che siano impiegati rispettando le percentuali sulla razione alimentare. Nulla di particolare si prescrive nemmeno per la materia prima latte. Di conseguenza non si può ritenere che i foraggi prodotti dall'azienda e reimpiegati nell'allevamento siano di qualità solo perché alimentano vacche del circuito della DOP. Pertanto, nel caso proposto il punteggio non può essere assegnato.

Per quanto concerne il marchio AQUA, il disciplinare tecnico per il prodotto latte crudo vaccino e derivati prevede, per quanto attiene la composizione tal quale della razione alimentare giornaliera delle bovine in lattazione, che almeno il 50% delle materia prime tal quali totali provengano da terreni agricoli condotti dal soggetto economico che gestisce l'allevamento e il 25% della razione sia composta da materia tal quale

ottenuta all'interno dell'areale di riferimento (90 km in linea di aria dallo stabilimento che effettua la trasformazione del latte crudo vaccino) e da prodotti, ottenuti dalla citata materia prima, che hanno subito una qualunque trasformazione avvenuta all'interno dell'areale di riferimento. Ciò premesso, ai fini dell'assegnazione del punteggio il richiedente dovrà dimostrare con idonea documentazione che l'intera superficie irrigata è utilizzata solo ed esclusivamente per l'alimentazione delle bovine in lattazione e che rientra all'interno dell'areale di riferimento.

D18: Relativamente al criterio "Operazioni finalizzate al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati ed inerenti il settore di investimento proposto", i punteggi relativi ai regimi biologico, DOC, IGT, ecc. e quelli relativi a certificazione AQUA o Legge 4/2011 sono cumulabili?

R: No, tali punteggi non sono tra loro cumulabili.

D19: Per quanto concerne la cumulabilità del credito d'imposta, nel caso di un'azienda richiedente che ha diritto all'aliquota del 60% sul PSR, l'aliquota massima virtualmente raggiungibile sarebbe per l'azienda il 95% (40+35+20), limitato al 90% ai sensi del Reg. UE 1305/2013 articolo 17, comma 3). Pertanto l'azienda potrebbe richiedere il contributo al 60% + credito d'imposta nei limiti del 30%. Si tratta di un'interpretazione corretta?

R: Si precisa che l'aliquota di sostegno massima spettante per investimenti in immobilizzazioni materiali finanziati con i fondi EURI, prevista dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2220, è pari:

- al 90% per i giovani agricoltori (l'aliquota del 40%, per i fondi EURI, è aumentata di 35 punti percentuali e di ulteriori 20 punti percentuali per i giovani agricoltori purché l'aliquota cumulata massima non superi il 90%)
- al 75% per le restanti aziende (l'aliquota del 40%, per i fondi EURI, è aumentata di 35 punti percentuali purché l'aliquota massima cumulata non superi il 75%).

Ciò premesso, il bando relativo al tipo di intervento 4.1.5, all'articolo 8, prevede:

- al comma 1, lettera a), per i giovani agricoltori l'applicazione di una aliquota di sostegno del 75%: ne consegue che il giovane può richiedere, a valere sulle medesime spese, ulteriori aiuti fino a un massimo del 15% (75+15=90%);
- al comma 1, lettera b), per le restanti aziende l'applicazione di una aliquota di sostegno del 60%: ne consegue che l'azienda può richiedere, a valere sulle medesime spese, ulteriori aiuti fino a un massimo del 15% (60+15=75%).

Si evidenzia, altresì, che il bando, ai fini della cumulabilità del sostegno richiesto a valere sul tipo di intervento 4.1.5 con altri aiuti, all'articolo 8, comma 3, consente al beneficiario di richiedere in domanda di sostegno un'aliquota di sostegno ridotta (ad esempio 50%). Tale aliquota ridotta, ai sensi del comma 4, non è successivamente modificabile.

Infine si precisa che, in fase di liquidazione l'eventuale pluricontribuzione a valere sulle medesime spese comporta, a seconda dei casi, la riduzione o la revoca del sostegno concesso.

D20: Un'azienda agricola provvede attualmente all'irrigazione di soccorso dei propri vigneti utilizzando l'acqua piovana accumulata nella vasca, che originariamente era adibita allo stoccaggio dei liquami. La distribuzione avviene utilizzando un carro botte trainato da trattore agricola.

L'azienda, al fine di migliorare e razionalizzare gli interventi irrigui di cui abbisognano i vigneti intende ampliare la capienza della vasca di accumulo dell'acqua piovana, realizzare una stazione di filtrazione e pompaggio dell'acqua piovana (da riutilizzare a fini irrigui), oltre a un'adduttrice principale a servizio del fondo e ad un impianto di distribuzione con manichette interrate (impianto di subirrigazione).

Tali interventi sono ammissibili?

R: Si specifica innanzitutto che i terreni interessati all'impianto dovranno essere già classificati come irrigui nel fascicolo aziendale, in quanto il bando non ammette nuovi impianti, ma solo la sostituzione di impianti esistenti.

La vasca utilizzata quale serbatoio non può essere considerata un vaso e quindi le opere di ampliamento della capacità non possono essere ammesse.

Infine, le altre opere previste (stazione di filtrazione e pompaggio, adduzione e distribuzione con subirrigazione ecc.) sono ammissibili, visto quanto riportato all'art. 10 comma 1 lettera a).

D21: Il proprietario di un fondo intende stipulare un contratto d'affitto per l'annata 2022 a un'altra azienda agricola, ma vorrebbe aderire al bando 4.1.5 per il miglioramento irriguo del terreno in questione. Potrebbe presentare la domanda con termine febbraio 2022, ma le opere di miglioramento dell'impianto irriguo esistente non potranno iniziare prima della fine dell'anno 2022.

Può il proprietario del fondo, dare in affitto il medesimo con un regolare contratto "senza migliorie" per l'annata 2022 e aderire alla 4.1.5? Da quale data parte il vincolo dei 5 anni di conduzione per non perdere il contributo?

R: L'articolo 6 del bando prevede, come uno dei requisiti di ammissibilità, la proprietà del terreno su cui verrà realizzato l'impianto irriguo oppure "essere titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni". I requisiti di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del saldo (impegno essenziale del beneficiario previsto all'art. 33 del bando che rimanda alla DGR 1623/2017). Il mancato rispetto degli impegni essenziali prevede la decadenza dal sostegno. Fatte queste premesse, il proprietario del terreno che intende presentare la domanda di sostegno, al momento della presentazione della stessa potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. il contratto di locazione è già stato stipulato e di conseguenza, pur essendo proprietario, non ha la disponibilità giuridica dello stesso. In questo caso la condizione di ammissibilità iniziale non viene rispettata.
2. il contratto di locazione non è ancora stato stipulato ma intende farlo a breve. Anche in questo caso il proprietario, pur conducendo il terreno, non è in grado di garantire il mantenimento della disponibilità giuridica dello stesso per il periodo che intercorre tra la domanda di sostegno e quella di pagamento del saldo.

D22: Nel format per la redazione del piano aziendale presente nel bando si specifica che per il calcolo della dimensione economica e del relativo settore prevalente (situazione iniziale e previsionale) va effettuato il calcolo adottando la metodica prevista dalla DGR 2236/2019. Questa definisce le modalità di attribuzione dello standard output (SO) prevalente/ settore produttivo, ma lo fa solamente per gli interventi 6.1 e 4.1.1, senza prevedere l'intervento 4.1.5. A quale modalità bisogna riferirsi?

R: Per quanto concerne lo standard output, ai fini del calcolo della dimensione economica dell'azienda e del relativo settore prevalente, si applica anche per il tipo di intervento 4.1.5 quanto previsto dalla DGR 2236/2019.

D23: Un'azienda che ha uno standard output prevalente nel settore zootecnia da latte, e che manterrà il medesimo settore come prevalente anche alla conclusione dell'intervento, intende realizzare una conversione irrigua sui seminativi (cereali e/o proteoleaginose da reimpiegare prevalentemente nell'allevamento). È possibile richiedere l'assegnazione del punteggio assegnato per le colture cerealicole proteoleaginose?

R: Il punteggio relativo al settore produttivo "cerealicolo proteoleaginose" è assegnato in relazione alla prevalenza e pertinenza dell'operazione rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno (ex ante) e confermato alla domanda di pagamento a saldo (ex post), determinato in base allo Standard Output. Nel caso illustrato il settore prevalente dell'azienda è "zootecnia da latte", pertanto il punteggio considerato non può essere assegnato.

D24: Come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a, per gli investimenti materiali in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura (ad esempio un impianto irriguo per aspersione fisso, che prevede la posa di condotte principali e linee secondarie), è necessaria anche la presentazione di un computo metrico. Per quest'ultimo, alcune voci sono desumibili dal prezzario regionale dei lavori pubblici, mentre per altre voci il tecnico potrebbe avvalersi del preventivo predisposto da ditte specializzate, scelto tra una terna. In questo caso i preventivi possono essere acquisiti direttamente dalle ditte fornitrici, dato che sono fatti propri dal tecnico che firma il computo metrico, oppure devono essere sempre richiesti e rilasciati tramite apposita funzione dal SIAN?

R: La funzione SIAN di gestione dei preventivi prevede che gli stessi vengano richiesti ai fornitori dal soggetto che successivamente presenterà la domanda di sostegno. Ne consegue che, nel caso esposto, i preventivi di cui si avvale il tecnico incaricato della stesura del computo metrico estimativo non possano essere richiesti. Sarà il beneficiario a richiedere, tramite la funzione SIAN, almeno tre preventivi utilizzando il computo metrico estimativo, che nella situazione esposta contiene voci presenti nel prezzario e voci il cui costo non è desunto dal prezzario stesso.

D25: Un'azienda richiedente è costituita da una società semplice, i cui soci conducono anche una ditta di lavorazioni conto terzi con separata identità giuridica e fiscale, la quale eseguirebbe i lavori di posa in opera degli impianti irrigui. Può l'azienda agricola richiedente rendicontare le spese sostenute e fatturate dalla ditta di lavori conto terzi?

R: L'art. 31 della LR 7/2000 prevede che non siano ammissibili concessioni di incentivi "a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo". Nel caso in cui il beneficiario presenti in domanda di sostegno una terna di preventivi per l'esecuzione dei lavori di posa e tra queste inserisca quella della ditta di lavorazioni di cui trattasi, sarà comunque l'offerta più bassa a determinare la congruità della posa. Se poi questa offerta

dovesse essere quella della ditta i cui soci sono i medesimi della società beneficiaria, questo non avrà rilevanza ai fini della concessione, trattandosi appunto dell'offerta più bassa.

D26: E' possibile allegare, alla domanda di sostegno, preventivi che non siano stati richiesti tramite l'apposita funzione SIAN?

R: Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del bando, i costi correlati a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non sono ritenuti congrui e non sono ammessi a finanziamento, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 7/2000.

D27: In sede di attuazione dell'operazione, eventuali economie possono essere utilizzate per l'acquisto di un impianto o di un macchinario/attrezzatura facente parte della terna di preventivi a suo tempo presentata, ma non ritenuto congruo perché di importo superiore?

R: La congruità e ragionevolezza dei costi è stata eseguita, ai fini dell'ammissibilità del sostegno, ai sensi dell'articolo 15 del bando.

In base a quanto disposto dal succitato articolo è stata definita la congruità e ragionevolezza del costo dei singoli interventi previsti in attuazione dell'operazione; tali costi, in sede di rendicontazione, possono essere ridotti ma non aumentati.